

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

SPAZIO SINCRONIE APS - ETS



In data 15.11.2021, presso la sede in Napoli (Na) ubicata in Via Riviera di Chiaia n.264, alle ore 17.30, si sono riunite le seguenti persone:

1. VIVIANA IACOVELLI, nata in Milano il 15/04/1981 e residente in Napoli, codice fiscale CVLVVN81D55F205M;
2. CHIARA PUCCIARELLI, nata in Napoli il 19/05/1975 e ivi residente, codice fiscale PCCCHR75E59F839V;
3. ROBERTA DE SIO CESARI, nata in Napoli il 12/05/1983 e ivi residente, codice fiscale DSCRRT83E52F839H;
4. VINCENZO MARIA SAGGESE, nato in Napoli il 12/02/1974 e ivi residente, codice fiscale SGGVCN74B12F839R;
5. GAGLIARDI VINCENZO, nato a Napoli (NA), il 06/09/1984 ed residente in Aversa (CE), codice fiscale GGLVCN84P06F839X;
6. GIULIANA IACOVELLI, nata in Milano il 22/04/1991 e residente in Napoli, codice fiscale CVLGLN91D62F205M;
7. ENRICA FIORILLO, nata in Napoli il 07/05/1982 e ivi residente, codice fiscale FRLNRC82E47F839A.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'assemblea costitutiva, la Sig.ra Viviana Iacovelli, la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la Sig.ra Roberta de Sio Cesari, quale Segretario ed estensore del presente atto.

II Presidente dell'assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto, contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – DENOMINAZIONE - SEDE SOCIALE - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: SPAZIO SINCRONIE APS -ETS, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Napoli (NA) in Via Riviera di Chiaia n.264 - CAP 80121.

L'eventuale trasferimento della sede legale associativa, non comporta modifica statutaria ma solo

l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, così come integrato e corretto dal D.lgs 105/2018.

Art. 2 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'associazione svolge attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1, d.lgs. 117/2017. L'associazione intende svolgere dette attività, senza scopo di lucro, per il perseguimento di attività di utilità sociale in favore dei propri soci e dei terzi che intendano partecipare all'attività dell'Associazione.

In particolare, l'Associazione opera nei seguenti settori:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l)
- servizi strumentali a enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lett. m);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1,



Chx

Polso

J

A

OF

Q

comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w);

- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione intende realizzare le seguenti attività:

- Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari (, interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, attività di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, sostegno alla genitorialità, servizi per l'affido familiare); mediazione familiare, mediazione penale, gruppi di sostegno per minori e adulti in situazioni di disagio e/o trasformazione familiare, disagio psicologico, servizi di supporto legale ed emotivo per l'adozione di minori, servizi di promozione del benessere psicofisico e del benessere familiare quali ad esempio sostegno psicologico, psicoterapia, counseling individuale o alla famiglia, consulenza pedagogica, nutrizionale, servizi di consulenza psicologica giuridica;

- Promozione dell' autonomia e dell' integrazione socio-economico-lavorativo-familiare di categorie svantaggiate e non, in collaborazione con soggetti pubblici e privati opportunamente convenzionati con la APS mediante le seguenti attività o servizi: info point e prestazioni socio-sanitarie, servizi di formazione scolastica extra-scolastica e professionale (doposcuola, corsi di lingua, corsi ludico-ricreativi, promozione cultura della legalità), comunicazione, educazione alla comunicazione, sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, iniziative di partecipazione e di integrazione singola, di gruppo e familiare, integrazione scolastica e lavorativa, come da legge 104/92 in riferimento ai disabili);

- Attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (visite guidate, seminari, convegni, giornate nazionali, ricorrenze europee, attività ed eventi folkloristici e simili);

- Attività culturali (editoria scolastica, scrittura creativa anche per adulti), artistiche o ricreative (laboratori di attività manuali quali disegno, pittura, ceramica e simili);

- Utilizzo dei principali social media per promuovere le attività della APS;

- Promozione della cittadinanza attiva (seminari, eventi, giornate formative e di informazione, promozione dei diritti, ecc);

- Formazione professionale relativa alle finalità perseguite dall'Associazione e alle attività svolte.

Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci e in particolare esercitare, in via principale attività di interesse generale e di perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e assistenza sociosanitarie.

(11x)

S
S
S

17

18

19

Per tali scopi ed attività l'associazione potrà attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie e ad avvalersi, se ritenuto opportuno, di strutture pubbliche o con queste convenzionate. Nella realizzazione dei suoi compiti, l'associazione rivolge particolare attenzione a valorizzare atteggiamenti e comportamenti attivi dei soci, al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale, volta a coinvolgere il più alto numero di persone per il rinnovamento democratico della società, per l'affermazione della pace, dei diritti e della dignità della persona, della solidarietà, della giustizia sociale, per la tutela e salvaguardia della salute, della natura e dell'ambiente, dei valori legati alla famiglia nella sua più ampia accezione, per una più elevata qualità della vita.

L'associazione, inoltre, può partecipare ad iniziative dell'Associazionismo culturale e democratico e promuovere direttamente o con altri Circoli Aziendali e territoriali, lo sviluppo del rapporto con le aggregazioni democratiche e gli strumenti di partecipazione presenti sul territorio. L'associazione ricerca momenti di confronto con le forze politiche e sociali, nelle valorizzazioni dei diversi ruoli con le Istituzioni pubbliche Enti locali ed Enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero. L'associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione potrà, nei limiti delle disposizioni legislative vigenti, avvalersi di finanziamenti e contributi sia a livello nazionale che internazionale e potrà avvalersi di piattaforme di crowdfunding per la raccolta dei fondi che saranno destinati alla realizzazione di specifiche attività di interesse generale che l'Associazione intende svolgere. Potrà avvalersi, altresì, di tutti i benefici fiscali previsti dalla vigente normativa in materia.

Per sostenere ed ampliare le proprie attività, inoltre, l'Associazione opera nell'ambito della progettazione sociale partecipando con il supporto di professionisti progettisti e fundraiser a bandi in ambito nazionale ed europeo per l'erogazione di fondi.

Potrà inoltre collegarsi ad altri enti ed associazioni che ne condividano scopi e aspirazioni e che siano attive nell'ambito dell'inclusione sociale e potrà essere affiancata da enti di varia natura ed associazioni che si occupano di progettazione in ambito nazionale e comunitario.

Ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 117/2017, è in ogni caso consentito lo svolgimento di attività diverse da quelle indicate nell'art. 5 dello stesso provvedimento, e che avranno comunque carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale nel rispetto dei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Inoltre, potrà porre in essere, a norma dell'art. 7 del D. lgs 117/2017, iniziative ed attività per la raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività anche attraverso la

richiesta ai terzi di lasciti, donazioni, e contributi di natura non corrispettiva.

Art. 3 – NOMINA PRIMO CONSIGLIO DIRETTIVO

I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, dalla durata di 5 anni, il Consiglio direttivo sia composto da 3 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

- Presidente: Viviana Iacovelli
- Vice – Presidente: Chiara Pucciarelli
- Consigliere: Roberta de Sio Cesari

Art. 4 – PRIMO ESERCIZIO SOCIALE

Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2021. I successivi esercizi hanno inizio il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5 – SPESE ATTO

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto


Chiara Pucciarelli

Roberta de Sio Cesari

Viviana Iacovelli

Chiara Pucciarelli

Roberta de Sio Cesari

Enrico Sullò

Vincenzo Gaffabà



Agenzia
Entrate



Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Caserta

Il presente è il I ORIGINALI

dell'atto registrato al n. 460/SERIE 3

Versati diritti per € 234,50

Caserta, li 22, 02, 2022



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“ASSOCIAZIONE SPAZIO SINCRONIE APS - ETS”

DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITÀ

Art. 1 - È costituito, ai sensi del D.lgs 117/2017, D.lgs 105/2018 e della normativa civilistica in materia, l'Ente di Terzo settore (ETS) nella forma di Associazione di Promozione Sociale, denominato **Spazio Sincronie APS-ETS**.

Art. 2 - L'associazione ha sede in **Napoli alla Via Riviera di Chiaia, 264 - CAP 80121**.

L'eventuale trasferimento della sede legale associativa non comporta modifica statutaria ma solo l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie e operative, nell'ambito del territorio nazionale o del territorio campano.

Art. 3 - Nel rispetto del dettato dell'art. 8 del D. Lgs 117/2017 il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Pertanto, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Fatte salve le ipotesi previste dal predetto articolo, a titolo puramente esemplificativo, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h); l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne

facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D.Lgs. 117/2017; la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'associazione si obbliga a devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di sua estinzione o scioglimento per qualunque causa, come specificato all'art. 5 dell'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 9 D.lgs. 117/2017.

OGGETTO

Art. 4 — L'associazione svolge attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1, d.lgs. 117/2017. L'associazione intende svolgere dette attività, senza scopo di lucro, per il perseguimento di attività di utilità sociale in favore dei propri soci e dei terzi che intendano partecipare all'attività dell'Associazione.

In particolare, l'Associazione opera nei seguenti settori:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

(lett. l)

- servizi strumentali a enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lett. m);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w);

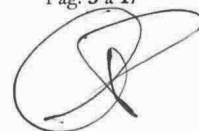
- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione intende realizzare le seguenti attività:

- Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari (, interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, attività di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, sostegno alla genitorialità, servizi per l'affido familiare); mediazione familiare, mediazione penale, gruppi di sostegno per minori e adulti in situazioni di disagio e/o trasformazione familiare, disagio psicologico, servizi di supporto legale ed emotivo per l'adozione di minori, servizi di promozione del benessere psicofisico e del benessere familiare quali ad esempio sostegno psicologico, psicoterapia, counseling individuale o alla famiglia, consulenza pedagogica, nutrizionale, servizi di consulenza psicologica giuridica;

- Promozione dell' autonomia e dell' integrazione socio-economico-lavorativo-familiare di categorie svantaggiate e non, in collaborazione con soggetti pubblici e privati opportunamente convenzionati con la APS mediante le seguenti attività o servizi: info point e prestazioni socio-sanitarie, servizi di formazione scolastica extra-scolastica e professionale (doposcuola, corsi di lingua, corsi ludico-ricreativi, promozione cultura della legalità), comunicazione, educazione alla comunicazione, sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, iniziative di partecipazione e di integrazione singola, di gruppo e familiare, integrazione scolastica e lavorativa, come da legge 104/92 in riferimento ai disabili);

- Attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (visite guidate, seminari, convegni, giornate nazionali, ricorrenze europee, attività ed eventi folkloristici e simili);



- Attività culturali (editoria scolastica, scrittura creativa anche per adulti), artistiche o ricreative (laboratori di attività manuali quali disegno, pittura, ceramica e simili);
- Utilizzo dei principali social media per promuovere le attività della APS;
- Promozione della cittadinanza attiva (seminari, eventi, giornate formative e di informazione, promozione dei diritti, ecc);
- Formazione professionale relativa alle finalità perseguite dall'Associazione e alle attività svolte.

Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci e in particolare esercitare, in via principale attività di interesse generale e di perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e assistenza sociosanitarie.

Per tali scopi ed attività l'associazione potrà attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie e ad avvalersi, se ritenuto opportuno, di strutture pubbliche o con queste convenzionate. Nella realizzazione dei suoi compiti, l'associazione rivolge particolare attenzione a valorizzare atteggiamenti e comportamenti attivi dei soci, al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale, volta a coinvolgere il più alto numero di persone per il rinnovamento democratico della società, per l'affermazione della pace, dei diritti e della dignità della persona, della solidarietà, della giustizia sociale, per la tutela e salvaguardia della salute, della natura e dell'ambiente, dei valori legati alla famiglia nella sua più ampia accezione, per una più elevata qualità della vita.

L'associazione, inoltre, può partecipare ad iniziative dell'Associazionismo culturale e democratico e promuovere direttamente o con altri Circoli Aziendali e territoriali, lo sviluppo del rapporto con le aggregazioni democratiche e gli strumenti di partecipazione presenti sul territorio. L'associazione ricerca momenti di confronto con le forze politiche e sociali, nelle valorizzazioni dei diversi ruoli con le Istituzioni pubbliche Enti locali ed Enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero. L'associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione potrà, nei limiti delle disposizioni legislative vigenti, avvalersi di finanziamenti e contributi sia a livello nazionale che internazionale e potrà avvalersi di piattaforme di crowdfunding per la raccolta dei fondi che saranno destinati alla realizzazione di specifiche attività di interesse

generale che l'Associazione intende svolgere. Potrà avvalersi, altresì, di tutti i benefici fiscali previsti dalla vigente normativa in materia.

Per sostenere ed ampliare le proprie attività, inoltre, l'Associazione opera nell'ambito della progettazione sociale partecipando con il supporto di professionisti progettisti e fundraiser a bandi in ambito nazionale ed europeo per l'erogazione di fondi.

Potrà inoltre collegarsi ad altri enti ed associazioni che ne condividano scopi e aspirazioni e che siano attive nell'ambito dell'inclusione sociale e potrà essere affiancata da enti di varia natura ed associazioni che si occupano di progettazione in ambito nazionale e comunitario.

Ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 117/2017, è in ogni caso consentito lo svolgimento di attività diverse da quelle indicate nell'art. 5 dello stesso provvedimento, e che avranno comunque carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale nel rispetto dei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Inoltre, potrà porre in essere, a norma dell'art. 7 del D. lgs 117/2017, iniziative ed attività per la raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività anche attraverso la richiesta ai terzi di lasciti, donazioni, e contributi di natura non corrispettiva.

BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

Art. 5 – L'associazione si obbliga a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio di esercizio sarà redatto e depositato secondo le indicazioni dei commi 3, 6 e 7 dell'art. 13 del D. lgs 117/2017. Qualora i ricavi, le rendite o i proventi o entrate comunque denominate, superino i centomila euro annui, l'Associazione si impegnerà, ai sensi dell'art. 14 del D. lgs 117/2017, a pubblicare il proprio bilancio sociale, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, sul proprio sito internet o sul sito internet della rete a cui si aderisce.

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno; essi sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

DURATA

Art.6 – Il presente statuto disciplina il rapporto associativo con modalità volte a garantirne

l'effettività, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo che nominerà anche i liquidatori.

GLI ASSOCIATI

Art. 7 - Gli Associati possono essere: Ordinari, Fondatori, Sostenitori, Onorari e Volontari.

GLI ASSOCIATI ORDINARI

Art. 8 - Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, in possesso di comprovati requisiti professionali ed esperienziali, possano contribuire, in coerenza con l'oggetto previsto dal presente statuto, alla crescita dell'associazione. Gli aspiranti associati condividendo lo spirito e gli ideali dell'Associazione, intendono prendere parte alle attività sociali e contribuire al raggiungimento degli obiettivi sociali, compatibilmente con il loro stato soggettivo. Nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore che partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Gli aspiranti Associati dovranno presentare domanda di ammissione al Consiglio direttivo o al Presidente, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo, il quale dovrà chiarire i motivi, la qualifica di Associato diverrà effettiva a partire dalla data indicata nel verbale di delibera del Consiglio stesso. Nel caso in cui la domanda di ammissione venga respinta, l'Associato potrà innanzitutto essere sentito dal Consiglio Direttivo, in seconda istanza potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà l'Assemblea degli Associati in seduta ordinaria.

Art. 9 - Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il mancato e/o ritardato pagamento della quota associativa costituisce motivo di esclusione dell'associato.

Art. 10 - Tutti gli associati hanno diritto di: essere tesserati all'Associazione; essere inseriti nella mailing list dell'Associazione; partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; usufruire di

tutti i servizi messi a disposizione dall'Associazione, a titolo gratuito o a fronte di un contributo economico; partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti; godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione; conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali.

Art. 11 - Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di rispettare l'eventuale regolamento interno. Essi svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Art. 12 - La qualifica di associato non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e, in assenza di opposizione, sono effettive trascorsi 15 giorni da tale comunicazione. L'espulsione è prevista quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso relativamente al pagamento della quota associativa da versarsi entro il 30 gennaio di ogni anno, o ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver sentito le giustificazioni dell'interessato, a maggioranza assoluta dei suoi membri e comunicata mediante lettera raccomandata o email al socio interessato, all'indirizzo comunicato. Contro il suddetto provvedimento l'associato interessato può presentare ricorso all'Assemblea entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione. Il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea ordinaria nella prima riunione utile.

Art. 13 - La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 14 - Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

GLI ASSOCIATI FONDATORI

Art. 15 - Essi sono coloro che costituiscono l'associazione, così come indicato nell'Atto Costitutivo e nelle integrazioni di quest'ultimo. Questi godono degli stessi diritti degli associati ordinari e sono tenuti ad ottemperare agli stessi obblighi.

GLI ASSOCIATI ONORARI

Art. 16 - Possono essere ammessi come associati onorari, coloro a cui l'Associazione desidera conferire una speciale distinzione per particolari meriti acquisiti nella promozione degli scopi e delle

finalità dell'Associazione o per prestigio personale. Gli associati onorari possono partecipare alle assemblee, ma non hanno il diritto di voto e non possono ricoprire cariche. La qualifica di associato onorario è valida a vita e può essere concessa dall'Associazione, su proposta di qualunque associato, previo parere favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo. Gli associati onorari devono accettare per iscritto la proposta di tale riconoscimento. Il ruolo degli associati onorari non è incompatibile con quella di soci ordinari o componenti dell'Organo direttivo dell'Associazione, su delibera del Consiglio direttivo dell'Associazione.

GLI ASSOCIATI SOSTENITORI

Art. 17 - Possono essere ammessi come associati sostenitori, persone fisiche altri Ente di Terzo settore, che per ragioni culturali, sociali, giuridiche, economiche e umanitarie intendano contribuire, economicamente all'affermazione e allo sviluppo delle attività dell'associazione.

Gli associati sostenitori, non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale ed avranno diritto di partecipare ai lavori assembleari senza però avere diritto al voto.

La qualifica di associati sostenitori è attribuita dal Consiglio direttivo dell'Associazione, sulla base dei comprovati meriti che verranno riconosciuti agli aspiranti associati sostenitori. Ad essi non possono essere attribuite cariche sociali.

GLI ASSOCIATI VOLONTARI

Art. 18 - Possono essere ammessi come associati volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore dell'associazione per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima, coerentemente con le leggi e i regolamenti in materia.

Coloro che intendano essere ammessi come associati volontari dell'Associazione dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza ed eventuale domicilio eletto ai fini delle comunicazioni sociali (costituito anche da un indirizzo di posta elettronica o altro recapito analogo);
- impegno di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per l'associazione.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio Direttivo, che provvede all'annotazione nel libro degli associati.

L'Associato volontario potrà recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dall'associazione medesima nei casi previsti, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto associativo.

Coloro che svolgeranno attività volontarie, in maniera non occasionale, verranno iscritti in un apposito registro. Ad ogni modo, non può acquisire la qualifica di volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 19 - L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Coerentemente con quanto previsto da altre leggi e normative, i soci volontari hanno diritto ad ottenere un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esecuzione della loro prestazione gratuita verso l'Associazione. Tali spese possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili. Il consiglio direttivo delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Un regolamento interno regola i rapporti tra i soci volontari e l'Associazione. L'associazione potrà avvalersi, fermo restando l'esistenza dei requisiti necessari richiesti, di volontari del servizio civile universale (ai sensi del D.lgs n. 40 del 2017 e D.lgs n. 43 del 2018).

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20 - Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente.
- d) il Vice – Presidente/Tesoriere;

Attraverso la stesura di un regolamento interno potranno essere istituiti ulteriori organi dell'associazione che ne facilitano la gestione e l'organizzazione dell'Associazione. Il regolamento potrà essere predisposto, su delibera del consiglio direttivo e approvato in sede di assemblea ordinaria degli associati. Nel documento dovranno essere previste le modalità di nomina degli organi di cui sopra e le modalità di funzionamento. Ogni socio potrà presentare proposte di

modifiche e/o integrazioni del regolamento stesso. Tali modifiche e/o integrazioni verranno poste all'ordine del giorno della prima assemblea utile, che potrà approvarle con maggioranza semplice dei partecipanti con diritto di voto.

Le disposizioni contenute nel o nei regolamenti avranno piena efficacia per tutto quanto non espressamente disposto dallo statuto, purché non siano in contrasto con la normativa di settore ed i principi di cui al codice civile.

L'ASSEMBLA DEI SOCI - ORDINARIA E STRAORDINARIA

Art. 21 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs 117/2017. Ciascun associato può rappresentare solo un associato. Gli Enti di Terzo Settore associati avranno diritto ad un voto, espresso da un rappresentante da loro designato.

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci all'indirizzo e-mail dagli stessi indicato o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni, nel rispetto delle seguenti modalità: 1) non meno di 7 giorni prima della data fissata, se la comunicazione avviene a mezzo e-mail; 2) 8 giorni se viene inoltrata a mezzo raccomandata a/r; 3) 2 giorni se viene consegnata a mani.

L'assemblea, si riunisce presso la sede legale dell'Associazione o in altre località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci.

Art. 22 - All'Assemblea in sede ordinaria spettano i seguenti compiti: discutere temi importanti per la crescita dell'associazione; nominare o revocare i componenti degli organi sociali; eleggere i componenti del Consiglio direttivo; eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari, previa designazione di questi ultimi da parte del Consiglio Direttivo; deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno; approvare l'eventuale regolamento interno; approvare il bilancio dell'anno trascorso; deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ed eventuale promozione di azioni

di responsabilità nei loro confronti; approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina tra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità degli amministratori, questi ultimi non hanno diritto di voto.

Art. 23 - All'Assemblea in sede Straordinaria spettano i seguenti compiti: deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione; deliberare sulle proposte di modifica dell'atto Costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti interni; deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, il quale nomina a sua volta tra i soci un segretario verbalizzante. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 24 — I verbali delle delibere assemblea, saranno trascritte nel libro dei verbali e conservati presso la sede dell'Associazione. Gli associati potranno in qualsiasi momento consultarli o chiederne copia, cartacea o telematica.

Art. 25 - Gli associati possono prendere parte all'assemblea presenziando di persona, delegando per iscritto a rappresentarli un altro associato o intervenendo attraverso videoconferenza (*Skype* ed altri strumenti ritenuti idonei). Il voto assembleare è espresso validamente per alzata di mano degli intervenuti. Se non viene raggiunto il numero di voti necessario per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione;

La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 26 - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti, intervenuti in

videoconferenza o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere né revisore.

Art. 27- I soci riuniti in Assemblea Straordinaria possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 28 - Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale, è nominato dall'Assemblea, operando in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali di quest'ultima, è composto da non meno di 3 a un massimo di 5 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro diretto ed è nominato dagli stessi consiglieri.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione, quando definitivamente operativo, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta sia necessario su richiesta del Presidente, di almeno un terzo dei suoi membri o di un consigliere. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La convocazione può avvenire tramite posta elettronica, almeno quattro giorni prima della data stabilita per la riunione, o tramite raccomandata almeno quindici giorni prima.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. La determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate per la prima volta nell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo procederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

Art. 29 - Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- a) le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'associazione;
- b) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione compresa la previsione di specifici compiti e mansioni da attribuire ai Consiglieri per lo svolgimento delle attività associative.
- c) stabilire l'importo delle quote annue di associazione;
- d) deliberare sull'ammissione dei soci;
- e) le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente ed il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- f) l'approvazione dei progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
- g) la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- h) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- i) la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- l) la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- m) ogni funzione che lo Statuto o le Leggi non attribuiscono ad altri organi;

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno uno dei Consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi. La data e l'ordine del giorno del consiglio sono comunicati ai soci all'indirizzo e-mail dagli stessi indicato o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni, nel rispetto delle seguenti modalità analoghe a quelle previste per la convocazione dell'assemblea ordinaria, quindi: 1) non meno di 7 giorni prima della data fissata, se la comunicazione avviene a mezzo e-mail; 2) 8 giorni se viene inoltrata a mezzo raccomandata a/r; 3) 2 giorni se viene consegnata a mani. I componenti del consiglio possono

prendere parte all'assemblea presenziando di persona, delegando per iscritto a rappresentarli un altro componente del direttivo o intervenendo attraverso videoconferenza (*Skype* ed altri strumenti ritenuti idonei). Il voto è espresso validamente per alzata di mano degli intervenuti.

Art. 30 - Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, che rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno e che dura in carica per l'intera durata del Consiglio.

Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente, o, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 31 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un quarto dei consiglieri anche presenziando in videoconferenza.

Art. 32 - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente. A quest'ultimo che ha la rappresentanza legale dell'Associazione e potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Il Presidente Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio. Per motivi urgenti può esercitare tutti i poteri del Consiglio al quale sottopone, per la successiva ratifica, gli atti così compiuti. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.

Art. 33 - Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria entro quindici giorni da tenersi entro i successivi trenta giorni curando l'ordinaria amministrazione.

Art. 34 - Il Vice presidente/tesoriere, svolge le funzioni di volta in volta richieste dal Presidente e dagli altri membri del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e nelle mansioni in cui è espressamente delegato. E', inoltre, responsabile della struttura tecnico-amministrativa e dei beni patrimoniali. Per l'esercizio di questa attività può avvalersi della consulenza di persone esterne di provata competenza.

Art. 35 - Il **Segretario**, nel caso in cui ne venisse nominato uno, su delega del Consiglio possono essergli devoluti i poteri dell'ordinaria amministrazione, tra i quali:

- c) coadiuva il Presidente ed è responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- e) controlla gli adempimenti delle diverse incombenze connesse alla vita dell'Associazione; cura i rapporti con gli uffici pubblici e privati;
- f) dirige ed organizza le attività associative con funzioni prevalentemente tecnico-operative.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 36 - Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di istituzioni Comunitarie, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi nazionali ed internazionali, sia di natura laica che confessionale;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

Art. 37 - L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

COMUNICAZIONE INTERNA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 38 - Il socio riconosce ed accetta quale mezzo di comunicazione diretta tra associazione e soci la *mailing list* specificata nel regolamento attuativo appositamente approvato dall'assemblea. L'assemblea potrà variare la mailing list dell'associazione con propria deliberazione.

L'associato riconosce che l'indirizzo e-mail da egli indicato - al momento dell'iscrizione nella

mailing list dell'associazione- costituisce a tutti gli effetti un valido strumento di comunicazione in relazione alla sua vita associativa.

RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 39 - L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

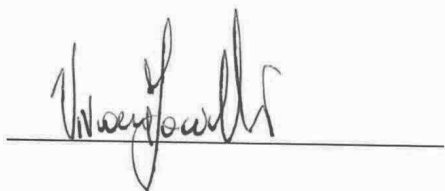
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Per le controversie tra gli associati, o tra questi e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, la decisione sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

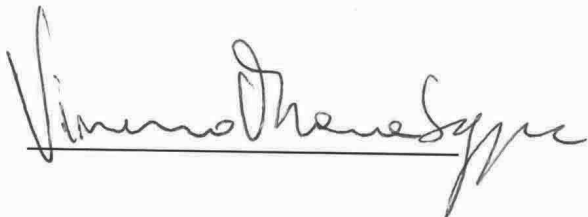
Art. 41 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle vigenti norme di legge in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dagli associati indicati nell'Atto Costitutivo, di cui costituisce parte integrante.

Seguono le firme



Roberto de Sio Cosce



Chirrelli

Giuseppe

Emilio

Vincenzo Gagliardi

